

**CONVENZIONE QUADRO  
DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

tra

La **Società Cogentech Società Benefit S.r.l.**, a Socio Unico, con sede legale in via Adamello 16, 20139 Milano (MI), Italia, C.F. e P. IVA n. 04641450962, PEC Cogentech@pec.it, in persona del Legale Rappresentante dr. Marco A. Pierotti (di seguito **Cogentech**)

e

**l'Università degli Studi Messina**, con sede legale in Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina, C.F. 80004070837, Partita IVA 00724160833, PEC protocollo@pec.unime.it, in persona del Legale Rappresentante, prof. Salvatore Cuzzocrea (di seguito anche "**Università Messina**")

singolarmente anche definite come la "**Parte**" e congiuntamente come le "**Parti**"

**PREMESSO CHE**

- a) Attiva dal 2005, Cogentech SRL nel 2018 è stata riconfigurata come Società Benefit avente come Socio Unico la Fondazione no profit IFOM (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare), con sede a Milano, che agisce senza scopo di lucro e pertanto non distribuisce utili o avanzi di gestione di qualsiasi genere;
- b) la missione di Cogentech è fornire servizi ad alto contenuto tecnologico, derivanti dalle nuove prospettive offerte dall'avvento della post-genomica, destinati sia al supporto della ricerca di base in campo oncologico che allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici legati all'utilizzo di test genetici in grado di identificare eventuali mutazioni rilevanti per la diagnosi e la cura delle patologie tumorali. Pertanto, la missione si declina nel fornire servizi tecnologicamente avanzati e di alta qualità sia a ricercatori impegnati nello sviluppo della ricerca di base in campo oncologico che a strutture ospedaliere per la diagnostica e la cura di patologie tumorali;
- c) nel 2019 Cogentech ha aperto un laboratorio di Ricerca a Catania presso il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia (PSTS) con lo scopo di sviluppare nuovi strumenti diagnostici per la diagnosi precoce e la terapia personalizzata dei tumori anche avvalendosi della collaborazione di partner accademici presenti sul territorio siciliano;
- d) l'Università, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto (commi 2 e 3) "*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso*

*culturale, scientifico, economico e sociale”;*

- e) l'Università persegue, quindi, una terza missione, opera cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza e della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società;
- f) uno dei compiti fondamentali dell'Università, nel contesto della terza missione, è la verifica e l'incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio;
- g) in particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università *“l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”;*
- h) le Parti hanno il comune interesse alla realizzazione di attività di ricerca e/o didattiche a supporto della comunità scientifica, ritenendo che la sinergia tra le Parti possa stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo nel campo della ricerca sul cancro e, più in generale, negli ambiti di comune interesse;
- i) le Parti manifestano l'interesse a collaborare nell'ambito della ricerca scientifica di nuovi tools e approcci diagnostici nell'ambito oncologico, intraprendendo comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di reciproco interesse, secondo i termini qui concordati, attraverso l'apporto fornito da ciascuno secondo la rispettiva disponibilità ed in base ai relativi regolamenti interni.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,**

**ART. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro.

**ART. 2 - Oggetto**

Con la presente convenzione ("**Convenzione Quadro**") le Parti si rendono disponibili a collaborare tra loro, anche per il tramite di proprie strutture e/o dipartimenti, ciascuna fornendo l'apporto di risorse necessario e concordato, ai fini del supporto alla ricerca scientifica attraverso la realizzazione congiunta di iniziative di comune interesse negli ambiti della diagnostica e dell'oncologia ("**Iniziativa**") quali quelle

qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di ricerca, di sviluppo e collaborazioni scientifiche, incluse la partecipazione e l'organizzazione di studi clinici;
- attività didattiche nell'ambito di discipline di comune interesse;
- interazione tra scienziati, docenti, ricercatori, studenti e dottorandi per la realizzazione di progetti di ricerca e di attività formative, anche mediante l'accesso alle infrastrutture e ai servizi di ricerca dell'altra Parte;
- scambio di informazioni e know how tecnico e scientifico, ai fini esclusivi della esecuzione delle attività concordate;
- partecipazione a seminari e incontri accademici, workshop o, più in generale, eventi di carattere scientifico e/o divulgativo anche di rilevanza internazionale su temi di interesse reciproco;
- partecipazione congiunta a bandi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, finalizzati al finanziamento di progetti di ricerca di interesse reciproco secondo le regole disposte di volta in volta dall'agenzia/ente erogatore del bando;
- eventuali altre attività che le Parti concordino per iscritto purché rientranti nelle finalità istituzionali delle Parti stesse.

Le Iniziative che saranno realizzate dalle Parti si svilupperanno favorendo le opportune collaborazioni e sinergie con Enti, Università ed eventuali altri soggetti interessati. Ciascuna Parte dichiara e garantisce, assumendo ogni responsabilità al riguardo:

- (a) che lo svolgimento delle Iniziative o comunque l'adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione Quadro e/o alle singole Convenzioni Operative (eventualmente stipulate ai sensi del successivo art. 5) non comporta la violazione di diritti, di obblighi, attività istituzionali o di impegni da essa assunti nei confronti di terzi;
- (b) che, in considerazione di quanto sopra, nulla osta al corretto adempimento degli obblighi previsti a suo carico dalla presente Convenzione Quadro e/o dalle singole Convenzioni Operative e dalla disciplina relativa alla gestione della proprietà intellettuale di cui alla presente Convenzione Quadro e/o alle singole Convenzioni Operative.

### **ART. 3 - Esecuzione Iniziative**

Le Iniziative saranno concordate tra le Parti tramite la sottoscrizione di specifiche Convenzioni Operative descritte all'art. 5, che potranno essere di volta in volta sottoscritte tra le Parti. Resta inteso che in nessun caso una Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra ove nel periodo di

durata della presente Convenzione Quadro non si addivenga alla sottoscrizione di una o più Convenzioni Operative.

#### **ART. 4 - Coordinamento**

Con la sottoscrizione della Convenzione Quadro viene istituito un comitato di coordinamento bilaterale ("**Comitato**"), avente la funzione di definire, coordinare e monitorare le Iniziative e così composto:

- 2 rappresentanti di **Cogentech**: Marco Foiani Direttore Scientifico di Cogentech e Marco A. Pierotti Vice-Direttore Scientifico di Cogentech;
- 2 rappresentanti dell'Università degli Studi di Messina: \_\_\_\_\_:

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito; eventuali spese di missione o trasferta dei membri del Comitato saranno a carico della Parte di rispettiva appartenenza.

Il Comitato si riunisce periodicamente ogni 12 mesi – anche in adunanze in video conferenza - e comunque ogni volta che ne sia fatta richiesta da un membro mediante comunicazione scritta anche via email, con indicazione degli argomenti da trattare e con preavviso di 5 giorni lavorativi sulla data di adunanza. Di ogni riunione e/o decisione deve essere redatto apposito verbale.

Ogni membro del Comitato potrà farsi rappresentare alle riunioni da un altro soggetto a ciò espressamente delegato per iscritto.

Eventuali sostituzioni dei membri del Comitato potranno essere effettuate in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta all'altra Parte, e che sarà efficace decorsi 5 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.

In caso di cessazione della presente Convenzione Quadro, il Comitato resterà in essere sino alla cessazione dell'ultima Convenzione Operativa, se successiva.

Le funzioni del Comitato sono le seguenti:

- supervisione e coordinamento della collaborazione di cui alla presente Convenzione Quadro, nonché delle Iniziative che verranno concordate nelle Convenzioni Operative;
- individuazione e approvazione a maggioranza di specifiche Iniziative, nell'ambito della presente Convenzione Quadro e delle eventuali convenzioni operative, nonché relativa sottoposizione ai competenti Organi delle rispettive Parti, anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati;
- redazione ogni 12 mesi di una relazione scritta relativa all'andamento delle Iniziative in corso.

#### **ART. 5 – Convenzioni Operative**

Le Convenzioni Operative entreranno in vigore alla data della relativa sottoscrizione e dovranno prevedere:

- a) la descrizione del progetto e degli obiettivi, nell'ambito dei quali ed ai cui fini, saranno rispettivamente realizzate le Iniziative concordate;
- b) la descrizione delle Iniziative concordate ed i relativi termini e le condizioni di svolgimento, nonché la tempistica di attuazione;
- c) le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione da ciascuna Parte, nonché le modalità di impiego delle risorse medesime;
- d) gli oneri finanziari relativi alle singole Iniziative e le loro modalità di erogazione;
- e) la durata della Convenzione Operativa;
- f) ogni altro aspetto che le Parti riterranno opportuno.

In caso di contrasto tra le disposizioni della Convenzione Quadro e quelle di cui alla Convenzione Operativa prevarrà la Convenzione Operativa.

#### **ART. 6 - Risorse**

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle Iniziative secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti da enti o terzi soggetti interessati e/o ottenuti a seguito di bandi cui le Parti potranno partecipare secondo gli accordi che saranno tra loro raggiunti in merito.

#### **ART. 7 - Proprietà Intellettuale**

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa ed il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito della presente Convenzione Quadro e/o della Convenzione Operativa non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento e/o la licenza e/o ogni altro diritto di uso siano espressamente e previamente previsti per iscritto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui alla Convenzione Quadro e/o alla Convenzione Operativa solo dietro previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

Salvo che sia diversamente stabilito, nel caso in cui, nell'esecuzione delle Convenzioni Operative, si raggiungano risultati che una delle Parti ritenga di proteggere attraverso il deposito di domanda di

brevetto, ovvero attraverso altre privative industriali ("Risultati"), i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ad essi sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- a) nel caso di Risultati conseguiti esclusivamente dal personale di Cogentech, la titolarità esclusiva degli stessi e di tutti i diritti derivanti sarà di Cogentech;
- b) nel caso di Risultati conseguiti esclusivamente dal personale di Università Messina, la titolarità esclusiva degli stessi e di tutti i diritti derivanti sarà di Università Messina;
- c) nel caso di Risultati conseguiti congiuntamente dal personale delle Parti, le Parti stesse si daranno pronta comunicazione del raggiungimento di Risultati ed entrambe si impegnano a collaborare reciprocamente nella valutazione della loro effettiva brevettabilità o altra tutela. I diritti di sfruttamento patrimoniale dei Risultati conseguiti ed i diritti dagli stessi derivanti, ivi incluso il diritto a decidere del deposito dei relativi brevetti, faranno capo congiuntamente a Cogentech ed a Università Messina, salvo quanto previsto di seguito. Nel caso in cui le Parti decidano concordemente di procedere al deposito delle relative domande di brevetto, le stesse Parti saranno i contitolari in proporzione all'effettivo contributo inventivo o secondo quanto diversamente concordato di volta in volta tra le stesse (anche alla luce della disciplina dei bandi eventualmente ottenuti ai fini della esecuzione delle Iniziative nell'ambito delle quali sono stati originati i Risultati), ed ogni onere e spesa sarà condiviso tra le Parti in ragione della relativa quota di titolarità, o secondo le percentuali di titolarità concordate di volta in volta. Le Parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di sfruttamento economico dei diritti derivanti dalla brevettazione dei Risultati conseguiti congiuntamente. Qualora una delle Parti non abbia interesse al deposito della domanda di privativa relativa ad un Risultato in regime di contitolarità, ne darà comunicazione scritta all'altra nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di raggiungimento dei Risultati. In tale ipotesi, la Parte interessata al deposito otterrà dall'altra la cessione a titolo gratuito della quota parte di titolarità dei diritti di proprietà industriale sui Risultati, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti. La Parte interessata al deposito valuterà in piena autonomia l'opportunità di procedere in proprio al deposito di titoli di privativa sui Risultati ceduti.

Ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver in essere o che avrà con i soggetti – anche dipendenti – selezionati ai fini delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro - e/o che saranno selezionati ai fini delle Iniziative di cui alle Convenzioni Operative - specifici accordi che assicurano la titolarità in capo alla Parte interessata di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Risultati generati nell'esecuzione delle attività realizzate dalle risorse medesime.

In ipotesi di Risultati in regime di titolarità congiunta delle Parti, le pubblicazioni concernenti detti Risultati preciseranno la proprietà congiunta di cui sopra.

#### **ART. 8 – Riservatezza**

Tutti i dati, il know-how, le notizie, i Risultati, le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, nonché ogni altra informazione relativa ad una parte Parti e/o alle sue attività e/o alle Iniziative di cui alla Convenzione Quadro e/o alle Convenzioni Operative, comunicata - oralmente o per iscritto - all'altra Parte e da questa comunque acquisita— nel corso e ai fini della Convenzione Quadro e/o delle Convenzioni Operative, in qualsiasi supporto contenuta, identificata come confidenziale e/o ragionevolmente ritenuta tale dalla natura e/o contenuto della medesima dovranno considerarsi informazioni riservate ("**Informazioni Riservate**" o "**Informazioni Confidenziali**") e, pertanto, la Parte ricevente non potrà farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione Quadro e/o delle Convenzioni Operative.

Non saranno considerate Informazioni Confidenziali le informazioni rispetto a cui possa essere fornita evidenza documentale che: a) siano già legittimamente in possesso di una Parte alla data di comunicazione da parte dell'altra Parte; b) siano state sviluppate autonomamente da una Parte senza utilizzo delle informazioni confidenziali dell'altra Parte; c) siano pervenute ad una Parte da terzi, senza violazione – per quanto ragionevolmente noto alla Parte ricevente – di obblighi di confidenzialità da parte dei terzi medesimi; d) siano soggette ad un obbligo di comunicazione ai sensi di legge o in forza di ordine dell'autorità competente, dovendosi in tal caso limitare la comunicazione all'autorità ordinante. Ciascuna Parte avrà il divieto di comunicare a terzi le Informazioni Confidenziali, o parte di esse, dell'altra Parte e dovrà attuare tutte le misure idonee a proteggere la natura riservata delle Informazioni Confidenziali e ad impedirne la diffusione a terzi, fatta eccezione per i suoi dipendenti, ricercatori e collaboratori che abbiano bisogno di conoscere tali Informazioni Riservate ai fini dell'esecuzione delle Iniziative.

Resta inteso che i Risultati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti costituiranno Informazioni Riservate di detta Parte e i Risultati conseguiti congiuntamente dalle Parti costituiranno Informazioni Riservate di entrambe le Parti.

Gli obblighi di confidenzialità di cui alla presente Convenzione Quadro nonché di cui alle eventuali Convenzioni Operative resteranno in vigore sino a che permanga la natura confidenziale delle informazioni medesime.

#### **ART. 9 – Personale Convenzionato, spazi e strutture**

Laddove, in seguito alla stipula di una convenzione Operativa, secondo concorde valutazione delle Parti, ai fini della esecuzione di una o più Iniziative e/o delle attività in essa previste, fosse necessario svolgere attività di ricerca presso le strutture di una delle Parti, la Parte interessata - previa verifica di disponibilità degli spazi, potrà mettere a disposizione del personale di ricerca dell'altra Parte (per la sola durata dell'Iniziativa specificata nella Convenzione Operativa e, in ogni caso, per la durata massima della Convenzione Operativa medesima, nonché ai soli fini di esecuzione della citata Iniziativa) gli spazi ritenuti idonei e da adibire a postazioni di laboratorio e/o destinati ad uso ufficio e/o ai fini ritenuti congrui (gli "Spazi").

L'accesso agli Spazi sarà riservato esclusivamente ai soggetti che verranno espressamente indicati nella Convenzione Operativa, che saranno in tal caso autorizzati altresì ad accedere agli spazi comuni, nel rispetto delle attività poste in essere dalla Parte che metterà a disposizione gli Spazi e delle regolamentazioni vigenti, con particolare attenzione alle policy IT e di accesso alla rete che dovranno essere puntualmente rispettate.

#### **ART. 10 – Responsabilità e sicurezza personale**

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che:

- la Parte che mette a disposizione gli Spazi si farà carico di tutti gli oneri concernenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria;
- le Parti s'impegnano a concordare, nelle singole Convenzioni Operative, le modalità di attuazione delle previsioni di legge in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla definizione dei soggetti cui attribuire gli obblighi conseguenti all'applicazione del D.lgs. 9.4.2002, n. 81 e alla redazione del D.U.V.R.I. se necessario;
- ciascuna Parte si impegna ad assicurare e opportunamente istruire il proprio personale affinché rispetti le norme comportamentali e di sicurezza vigenti nei locali dell'altra Parte.

#### **ART. 11 – Coperture assicurative e responsabilità**

Ogni Parte dà atto che il proprio personale che svolgerà le attività che saranno oggetto della Convenzione Operativa (stipulata ai sensi della presente Convenzione Quadro) presso i locali di una delle altre Parti è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Ciascuna Parte assume ogni responsabilità e si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte con riferimento a ogni danno, passività, conseguenza pregiudizievole, onere, spesa e costo, anche relativo a spese legali, che tragga origine, sia connesso o derivi da qualsiasi reclamo, istanza, domanda e/o richiesta, giudizio e azione legale di qualsiasi terzo nei confronti di una Parte e che derivi da, sia connesso a, o sia ascrivibile a violazioni da parte dell'altra Parte di legge, regolamenti o atti della autorità competenti, o dalla comunicazione di false dichiarazioni o dalla violazione di uno o più obblighi su di essa gravanti ai sensi della presente Convenzione Quadro e/o di ciascuna Convenzione Operativa, e/o a inadempimenti, inesattezze, ritardi, errori, o omissioni nello svolgimento delle Iniziative o violazione delle garanzie di cui alla presente Convenzione Quadro e/o rilasciate nell'ambito di ciascuna Convenzione Operativa.

#### **ART. 12 - Comitati Etici**

Tutte le attività e/o Iniziative dovranno essere preventivamente approvate dai Comitati Etici eventualmente coinvolti. In assenza dell'approvazione dei Comitati Etici interessati, nessuna Iniziativa potrà essere avviata e/o proseguita.

Le Parti si riservano di regolare, di volta in volta, i rispettivi ruoli circa il trattamento dei dati personali dei pazienti derivante dagli specifici studi oggetto di ricerca /Iniziativa.

#### **Art. 13 - Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della presente convenzione.

Ai fini della presente convenzione e in conformità con le disposizioni in materia di protezione dei dati sancite dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni e dal Regolamento 679/2016/UE (di seguito Normativa Privacy), per dati personali (in seguito Dati) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line.

Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati. Le Parti si riservano di regolare, di volta in volta, i rispettivi ruoli circa il trattamento dei dati personali dei pazienti derivante dagli specifici studi oggetto di ricerca /Iniziativa.

L'Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati da contattare all'indirizzo e-mail [rpd@unime.it](mailto:rpd@unime.it), per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali. L'informativa riguardante il trattamento dei dati è consultabile all'indirizzo <https://www.unime.it/it/ateneo/privacy>, alla sezione informativa.

Cogentech conformemente a quanto disposto dall'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (DPO) che è contattabile al seguente indirizzo [dpo@cogentech.it](mailto:dpo@cogentech.it).

#### **ART. 14 – Campioni biologici**

Qualsiasi raccolta di campioni biologici che dovesse essere eseguita ai sensi di una Convenzione Operativa sarà effettuata nel rispetto dei donatori e nella garanzia della protezione delle particolari categorie di dati personali (compresi i dati genetici) dei soggetti inclusi e/o coinvolti negli studi oggetto di ricerca /Iniziativa. La Parte che si occuperà di tale raccolta ne avrà l'esclusiva responsabilità (sia civile che penale), anche con riguardo al trattamento dei dati personali connesso, nel pieno rispetto della normativa applicabile.

La Parte che procederà alla raccolta dei campioni biologici e/o i soggetti da questa incaricati e/o autorizzati provvederanno ad inoltrare i campioni alla/e Parte/i ~~alle Parti~~ individuate nella Convenzione Operativa esclusivamente in modo codificato al fine di garantire la riservatezza degli individui a cui appartiene il campione, e in ogni caso nel pieno rispetto dei provvedimenti specifici e generali dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali.

Il trasporto dei campioni biologici dovrà avvenire a cura e spese della Parte che procederà alla relativa raccolta, nel pieno rispetto della normativa applicabile e dando evidenza alla/e Parte/i ricevente/i della documentazione connessa.

### **ART. 15 – Pubblicazioni**

Ciascuna Parte potrà divulgare e pubblicare i Risultati di titolarità esclusiva dell'altra Parte e/o i Risultati in contitolarità, previo assenso scritto dell'altra Parte, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati. A tal fine ciascuna Parte dovrà trasmettere all'altra Parte copia di quanto si intende pubblicare. L'assenso dell'altra Parte si intenderà tacitamente rifiutato, decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla divulgazione.

Le Parti potranno divulgare e pubblicare liberamente i risultati non suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa ovvero i Risultati di cui la Parte che intenda pubblicare sia titolare esclusiva.

### **ART 16 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

La collaborazione di cui alla presente Convenzione Quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione scritta di ciascuna delle Parti.

### **ART. 17 –<sup>1</sup> Durata e recesso**

La presente Convenzione Quadro ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un ulteriore ed uguale periodo di 5 (cinque) anni mediante ulteriore atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni inviata tramite PEC agli indirizzi PEC specificati nelle premesse.

Qualora una delle Parti non adempia agli obblighi stabiliti nel presente Convenzione Quadro ovvero in una Convenzione Operativa, e tale inadempimento non sia di scarsa importanza, l'altra Parte, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1454 del codice civile, avrà facoltà di inviare una comunicazione scritta a mezzo PEC intimando alla Parte inadempiente di porre rimedio all'inadempimento (laddove sia passibile di rimedio) in un termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Parte inadempiente non ponga rimedio all'inadempimento nel predetto termine, ovvero laddove l'inadempimento non sia passibile di rimedio, decorso detto termine di 30 giorni la presente Convenzione

---

<sup>1</sup> Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte

Quadro ovvero, a seconda dei casi, la Convenzione Operativa rilevante, si intenderà automaticamente risolta.

In caso di cessazione della presente Convenzione Quadro, per qualsiasi causa intercorsa, restano salve le eventuali Iniziative già avviate congiuntamente, nonché restano in vigore le Convenzioni Operative già sottoscritte ed ancora in essere alla data di efficacia di cessazione, salvo che le Parti di comune accordo non concordino diversamente per iscritto. Le disposizioni della presente Convenzione Quadro continueranno in ogni caso ad applicarsi alle Convenzioni Operative che dovessero essere in vigore alla cessazione della presente Convenzione Quadro, per qualsiasi causa intervenuta, per tutta la durata della Convenzione Operativa.

L'eventuale cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, di una Convenzione Operativa non comporta la cessazione della presente Convenzione Quadro.

#### **ART. 18 – Modifiche**

La presente Convenzione Quadro così come ciascuna Convenzione Operativa potrà essere modificata solo mediante accordo scritto delle Parti. Le Parti concordano sin da ora che laddove durante la vigenza della presente Convenzione Quadro venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della medesima o si ritenesse opportuno rivedere la stessa, le Parti si impegnano a discutere, valutare ed eventualmente concordare in buona fede le eventuali modifiche da apportare. Eventuali modifiche dovranno intervenire mediante atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

#### **ART. 19 - Nullità parziale**

Qualora qualsivoglia clausola della presente Convenzione Quadro e/o della Convenzione Operativa sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato della presente Convenzione Quadro e/o della Convenzione Operativa, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

#### **ART. 20 - Forza Maggiore**

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione Quadro e/o delle Convenzioni Operative per "Forza Maggiore" si intende un evento imprevedibile (o una serie di eventi imprevedibili), ivi inclusi catastrofi

naturali o cataclisma, disordini civili, terrorismo, contaminazione di massa, che esuli dal controllo delle Parti e incida in maniera significativa e in modo pregiudizievole sulla capacità delle Parti di adempiere ai loro rispettivi obblighi ai sensi della presente Convenzione Quadro e/o di una o più Convenzioni Operative.

In caso di Forza Maggiore, la Parte che si trova in tale situazione deve informare immediatamente l'altra, descrivendone le cause e gli effetti sull'adempimento dei propri obblighi.

Le Parti devono incontrarsi quanto prima sia ragionevolmente possibile per concordare qualsiasi modifica della Convenzione Quadro e/o della Convenzione Operativa che si renda necessaria o opportuna al fine di far fronte alle conseguenze dell'evento di Forza Maggiore, fermo restando che la Parte che si trova in tale situazione non sarà responsabile di eventuali inadempimenti dovuti all'evento di Forza Maggiore.

Se le Parti non sono in grado di raggiungere un accordo sulla modifica della Convenzione Quadro e/o della Convenzione Operativa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore o qualora tale evento perduri per un periodo di 30 giorni, ciascuna Parte sarà autorizzata a recedere con effetto immediato – a seconda dei casi - della Convenzione Quadro e/o della Convenzione Operativa mediante comunicazione scritta all'altra Parte.

#### **ART. 21 - Rinvii, legge applicabile e Foro Competente**

La presente Convenzione Quadro e ciascuna Convenzione Operativa sono regolati dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione Quadro e/o dalla Convenzione Operativa si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione Quadro e/o della Convenzione Operativa che non si possa risolvere in via amichevole, essa sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Messina.

#### **Art. 22 - Firma, Registrazione ed Imposta di Bollo**

Il presente Atto, sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle Parti, è soggetto a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della Parte richiedente ed è, altresì, soggetto ad imposta di bollo a carico della Società Cogentech che verrà assolta in modalità virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010, a cui la controparte si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto dell'Università degli Studi di Messina, le cui coordinate bancarie sono IBAN: IT 16W 02008 16511 000300029177, indicando nella causale del bonifico, la ragione sociale e l'oggetto a cui si riferisce il versamento.

Le Parti si danno atto e riconoscono che la presente Convenzione è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena reciproca libertà, in relazione a tutte le clausole della presente Convenzione, e con libera determinazione di ciascuna, pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e ss. del codice civile.

**Per Cogentech**

Il Presidente e legale rappresentante

Marco A. Pierotti

**Per l'Università degli Studi di Messina**

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea